

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

CI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2661)	807
PRESIDENTE . . . 807, 808, 809, 810, 811,	812
CONCETTI, <i>Relatore</i> . 807, 808, 809, 810,	811
	812
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	808
	809, 810, 811, 812
CERABONA	811, 812
ROCCHETTI	811
CAPALOZZA	811, 812
MUSSINI	811, 812
ASSENNATO	812
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore ELIA: Riordinamento degli Archivi notarili. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (2618)	813
PRESIDENTE	813, 814
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	813
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	814
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	813, 820

La seduta comincia alle 9,45.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise.

Invito il relatore, onorevole Concetti, a riferire.

CONCETTI, *Relatore*. Il disegno di legge è nato dal fatto che l'articolo 49 della legge 10 aprile 1951 stabiliva che le Corti d'Assise e le Corti d'Assise d'appello dovevano cominciare a funzionare entro un anno dalla data di pubblicazione della legge stessa, quindi non oltre il 7 maggio 1952.

A causa delle alluvioni — quindi per motivi imprevedibili — ci si è trovati di fronte ad una situazione particolarmente disagiata, che è stata segnalata dal presidente del Tribunale di Rovigo, perché i pretori di Rovigo e di Adria non hanno potuto compilare entro

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

il 15 dicembre 1951 gli elenchi mandamentali dei giudici popolari.

Ora, siccome il termine sta per scadere, per una necessità di calendario occorre assolutamente provvedere. In un primo tempo si era pensato di fare una legge specifica per fissare una proroga di due mesi relativamente alla zona di Rovigo. Senonché, poiché anche altre circoscrizioni potevano essersi trovate, per motivi di forza maggiore, nelle condizioni della zona di Rovigo, si è ritenuto opportuno disporre una proroga generale al 1° settembre 1952. Questa data è stata scelta a preferenza di un termine che fosse caduto nel periodo delle ferie estive per non rendere più malagevole il necessario lavoro specifico.

Il movente principale del disegno di legge è quello che ho esposto. Senonché si è ravvisata l'opportunità di approfittare di questa circostanza per modificare in parte la legge precedente del 10 aprile 1951; e si è arrivati così al disegno di legge che stiamo esaminando.

Per quanto si riferisce alle modifiche apportate con questo disegno di legge, ritengo opportuno che io riferisca su ciascuna di esse quando passeremo alla discussione dei singoli articoli, facendo altresì il confronto tra il nuovo e il vecchio testo.

Comunque, in linea di massima, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il comma secondo dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« La determinazione delle sedi delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potrà essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente ».

CONCETTI, *Relatore*. L'unica modificazione consiste nell'aggiunta delle parole: « e del numero dei giudici popolari ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

(*Convocazione delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di appello*).

« La Corte di Assise e la Corte di Assise di appello sono convocate dal presidente della Corte di appello del distretto dopo la formazione dei ruoli a norma dell'articolo 19 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, sentito il procuratore generale, nella sede stabilita col decreto previsto dall'articolo precedente.

« Lo stesso presidente, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto ».

CONCETTI, *Relatore*. Le modifiche sono queste: è stato sostituito « presidente » a « primo presidente » della Corte d'appello, per prevedere il caso della Corte d'appello in cui non vi sia un primo presidente; è stato richiesto il parere del Procuratore generale; è stato aggiunto nel primo comma: « dopo la formazione dei ruoli, a norma dell'articolo 19 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603 ».

Sono favorevole alle modifiche stesse.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« L'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

(*Aggiornamento degli albi*). — « Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

« Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise e di appello.

« Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

CONCETTI, *Relatore*. L'articolo 21, che era intestato: « Aggiornamento degli albi », porta, al primo comma, la stessa dizione. Al comma secondo, invece della dizione: « nel mese di aprile di ogni anno », si è adottata la dizione: « nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni ». Sono state poi aggiunte le parole: « non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari ».

Sono favorevole.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'articolo 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

(*Liste dei giudici popolari*). — « Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma la lista generale dei giudici popolari ordinari e la lista dei giudici popolari supplenti per le Corti di Assise di appello e comunica immediatamente la lista generale dei giudici popolari ordinari ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. La stessa operazione, nei 15 giorni successivi, compie il presidente del tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalla lista generale dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quella per le Corti di Assise e di appello.

« Qualora la Corte di Assise e la Corte di Assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i comuni di normale convocazione delle assise ».

CONCETTI, *Relatore*. C'è una modificazione, contenuta nel primo comma, dove sono aggiunte le parole: « e la lista dei giudici popolari supplenti ». È stato poi aggiunto il secondo comma, che è nuovo.

Sono favorevole a dette modifiche.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« All'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

« Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto ».

CONCETTI, *Relatore*. Il vecchio articolo 23, intestato: « Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari », non si riferiva, come abbiamo già notato all'articolo 4, ai giudici popolari supplenti; perciò si è resa necessaria l'aggiunta di questo comma, che stabilisce le modalità per la formazione della lista dei supplenti.

Sono favorevole al comma aggiunto.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« L'articolo 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

(*Imbussolamento delle schede*). — « Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e con la assistenza del cancelliere pone in un'urna portante l'indicazione « giudici popolari ordinari » il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei comuni del circolo.

« In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

« In una seconda urna portante l'indicazione « giudici popolari supplenti » lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel comune dove ha sede la Corte d'Assise, osservate le norme del precedente comma. Per il comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale.

« Il presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di Assise di appello del distretto portanti l'indicazione « giudici popolari ordinari », il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di Assise di appello della lista generale residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di Assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

« Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte d'appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise, mentre quella dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in comune diverso da quello ove ha sede la Corte d'Assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.

« Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere ».

CONCETTI, *Relatore*. Le modifiche sono le seguenti: al terzo comma è stato aggiunto: « Per il comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale ». È stato soppresso il terz'ultimo comma. Al penultimo comma si aggiunge: « ...mentre quelle dei giudici popolari supplenti, destinati a prestare servizio in comune diverso da quello ove ha sede la Corte d'Assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali ». Questa modifica è in relazione al comma precedente che viene abolito, dove si diceva: « Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circondario, si formano altrettante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i comuni nei quali sono convocate le assise ».

Sono favorevole a queste modifiche.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« All'articolo 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

« Qualora l'assise sia convocata in un comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai

nominativi dei giudici popolari residenti nel comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nel primo comma ».

CONCETTI, *Relatore*. In relazione alle modifiche introdotte precedentemente, si è dovuto aggiungere questo comma il quale definisce il problema relativo ai giudici popolari supplenti.

Sono favorevole.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Il primo comma dell'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati ».

CONCETTI, *Relatore*. Nell'articolo 28 si diceva: « e invitati a ripresentarsi nel giorno fissato per la causa successiva ». Queste parole sono state soppresse, perché inutili.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« Con la ferma volontà di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

CONCETTI, *Relatore*. È stata apportata una modifica alla formula del giuramento, sopprimendo le parole « in questo procedimento ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 10:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

« La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui è stato estratto il nome risulti, da sentenza passata in giudicato, non più in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9, oppure risulti, in base a certificato della competente autorità non più cittadino italiano o di età superiore ai 65 anni ».

CONCETTI, *Relatore*. In questo articolo 33 è stato aggiunto un comma per contemplare una ipotesi che non era stata prevista.

CERABONA. La norma è grave, perché un individuo condannato per furto, in tribunale e in Corte d'appello, se ricorre in Cassazione, finché la sentenza di condanna non è passata in giudicato, può essere incluso tra i giudici popolari. Questo è immorale.

ROCCHETTI. Evidentemente, il giudice popolare è un cittadino che compie una pubblica funzione. Anche se è una funzione di carattere straordinario, non è detto che non si possa applicare ad essa il principio generale che vige per tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni. Perciò, la discriminazione deve essere data dal rinvio a giudizio, non dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, perché col rinvio a giudizio si deve presumere che ci sia qualche cosa di serio a carico di quell'individuo. È il diritto del cittadino che viene sospeso da un determinato evento.

CAPALOZZA. Faccio rilevare che esiste una norma della nostra Costituzione, nella quale si stabilisce che il cittadino si presume innocente finché non è stato condannato con una sentenza passata in giudicato. Non vedo perché si debba derogare da questo principio, quando il caso è ancora allo studio. Ad ogni modo, potrà intervenire il giusto motivo per la ricusazione.

CONCETTI, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Capalozza, che rientrano nel quadro generale della impostazione attuale. D'altra parte, tra i requisiti previsti dall'articolo 9 della legge per essere giudice popolare c'è anche quello della buona condotta morale. Ora, poiché abbiamo introdotto un emendamento, per cui il giudice popolare può essere revocato, il giudice popolare, sottoposto a giudizio penale, può ottenere il certificato di buona condotta?

ROCCHETTI. Non condivido l'opinione dell'onorevole Capalozza, perché, dato che per i pubblici ufficiali basta anche il sospetto per la sospensione dal servizio, ciò deve valere anche per i giudici popolari.

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Commissione che un emendamento a questo articolo farebbe ritornare al Senato la legge, ritardandone l'approvazione, mentre siamo ormai alla scadenza del termine.

CONCETTI, *Relatore*. Mi pare che l'articolo 9 esaurisca tutte le perplessità, perché nel requisito della buona condotta morale rientra anche l'eventualità del rinvio a giudizio.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla presidenza due emendamenti: uno dell'onorevole Cerabona, soppressivo delle parole: « da sentenza passata in giudicato », e uno dell'onorevole Mussini, il quale propone di sostituire alle parole: « da sentenza passata in giudicato » le altre: « rinviato a giudizio per delitto non colposo ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Vorrei ricordare le ragioni di urgenza che consigliano l'approvazione del disegno di legge senza modifiche. Non è questo un motivo per il quale si debbano votare delle leggi che si ritengano eventualmente inesatte, ma in questo caso, considerando che l'inconveniente lamentato può verificarsi una volta su centomila, non mi sembra opportuno che, per trovare una formula di equilibrio, si debba andare incontro a quegli inconvenienti che si verificherebbero non approvando il provvedimento entro il termine del 7 maggio.

Prego, quindi, i presentatori degli emendamenti di ritirarli, salvo a presentare successive proposte di legge in proposito.

MUSSINI. Non mi sento convinto dalle argomentazioni del Sottosegretario. Si tratta di attribuire al cittadino la più alta delle funzioni, quella di giudice. Come può trovarsi tra i giudici popolari una persona che è stata condannata, anche se la sentenza non è passata in giudicato?

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

CAPALOZZA. Allora anche in seguito ad una semplice querela un giudice popolare potrebbe essere messo fuori. Basta anche una querela per ingiuria o diffamazione.

ASSENATO. C'è un numero rilevante di detenuti che aspettano il giudizio con speranza. Se non approviamo subito questo disegno di legge, avverrà che le Corti d'Assise non potranno funzionare e questi detenuti resteranno in carcere ad attendere.

CONCETTI, *Relatore*. Io sono contrario all'emendamento Cerabona.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'inconveniente, segnalato, dagli onorevoli Cerabona e Mussini, deriva non tanto da queste norme, quanto dal testo originale della legge. Vuol dire che non è un inconveniente tanto grave se, con tutte le discussioni che sono state fatte allora, nessun deputato e nessun senatore ha ritenuto di dover prospettare questo caso. Se il problema sorge oggi, si prenda atto della urgenza di varare la legge in esame e la si approvi e con una iniziativa successiva si potrà provvedere a correggere l'inconveniente lamentato.

CERABONA. Non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento, riservandomi di intervenire in altra sede per proporre le modifiche che ritengo opportune.

MUSSINI. Io ritengo che, in pochi giorni, si potrebbe varare la legge con la modificazione proposta. Se questo non è possibile, ritiro il mio emendamento, purché ne venga preso atto a verbale.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo governativo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« L'articolo 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

(Inizio del funzionamento delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di appello con la nuova composizione).

« Le Corti di Assise e le Corti di Assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1° settembre 1952 ».

CONCETTI, *Relatore*. Questo è appunto l'articolo che riguarda la proroga del termine al 1° settembre 1952.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello di cui all'articolo 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è operativa soltanto a favore dell'imputato. In tal caso, il pubblico ministero, il quale abbia proposto ricorso, può chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La dichiarazione è valida anche quando il ricorso riguarda sentenze pronunciate in un giudizio di rinvio dopo annullamento ».

CONCETTI, *Relatore*. È un'aggiunta che prevede un'ipotesi non contemplata nella legge passata. Si riferisce alla conversione del ricorso che potrebbe essere chiesta dal pubblico ministero. Si stabilisce che la conversione opera soltanto a favore dell'imputato e in tal caso il pubblico ministero, che abbia fatto ricorso, può chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

« La denominazione di « primo presidente della Corte di appello » usata dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituita da quella di « presidente della Corte di appello ».

CONCETTI, *Relatore*. Questa modificazione, come si è detto, dipende dal fatto che non tutte le Corti di appello hanno il primo presidente. Sono favorevole.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

Passiamo all'articolo 14:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise » (2661):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Artale, Assennato, Belloni, Borioni, Breganze, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Camposarcuno, Capalozza, Caserta, Cerabona, Colitto, Concetti, Corsanego, Facchin, Fietta, Fumagalli, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Mussini, Paolucci, Rocchetti, Scalfaro, Trulli.

Discussione della proposta di legge del senatore Elia: Riordinamento degli archivi notarili. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (2618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Riordinamento degli archivi notarili.

Prego l'onorevole Rocchetti di sostituire il relatore, onorevole Coli, che non è presente.

ROCCHETTI, *Relatore*. Questa proposta di legge del senatore Elia ha per oggetto il riordinamento degli archivi notarili, e con un congruo numero di articoli si dispone la sistemazione di questi uffici.

Gli archivi notarili, che sorsero in Italia come uffici dove dovevano essere conservati

gli atti notarili antichi, ebbero successivamente una funzione di carattere diverso, specialmente di carattere ispettivo nei confronti dell'attività notarile e continuativo, per quanto riguarda i notai cessati dal servizio.

Tutto questo ha dato luogo alla legge del 1913, che ha subito poi successive trasformazioni. Quindi il senatore Elia, che è un funzionario superiore di questi uffici, ha creduto di formare, con questa proposta di legge, una specie di testo unico, il quale a sua volta dovrà essere introdotto in un testo unico più esteso, relativo a tutta l'attività notarile, che il Governo sta studiando.

Però, non si tratta solo di un testo unico. Il senatore Elia ha sviluppato la legislazione attuale in senso progressivo, ha cioè ampliato i principi che già esistevano nella legislazione, per creare una organizzazione completa che risponda ai suoi fini. Ha creato, innanzi tutto, un servizio ispettivo degli archivi notarili, che oggi sono ispezionati da magistrati. Io ho molto rispetto per i magistrati, ma li ritengo inefficienti ad ispezionare gli archivi notarili. Così come ritengo inefficienti gli avvocati, perché si tratta di statistiche, di conteggi, ecc., ai quali essi non sono adatti. Ci vuole un funzionario amministrativo per ispezionare questi uffici, un funzionario che abbia una conoscenza minuta della legislazione notarile, come l'hanno gli impiegati degli archivi notarili.

Ci sono poi delle norme che portano un aumento di organico: cinque unità nei gradi superiori e un centinaio di unità per quello che riguarda i più modesti impiegati. Necessità questa assoluta, quando si consideri, per esempio, che ci sono in Italia 124 archivi notarili e soltanto 72 uscieri in organico, il che significa che ci sono ben 52 uffici che non hanno un usciere.

Questo accrescimento dell'organico non comporta un onere nel senso formale, perché questi uffici sono attivi dal punto di vista dell'erario, nel senso che essi versano notevoli somme all'erario. Nell'ambito di queste somme si prelevano le spese di gestione.

Come ho potuto rilevare attraverso informazioni, in generale si è favorevole a questa proposta di legge. Solo una norma ha sollevato delle eccezioni, quella dell'articolo 35, con la quale vengono ridotti i termini di anzianità di grado per alcuni determinati impiegati. La I Commissione (Interni) rilevò che questi sono i soliti piccoli favori che si introducono nella legge quando si procede a sistemazione del personale. Io cercai allora di convincere gli amici di quella Commissione

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

che questi funzionari, per la ristrettezza dell'organico, permangono nei singoli gradi per decenni, mentre i loro colleghi di altre amministrazioni vi rimangono per un terzo del periodo; perciò in questa occasione è logico che si cerchi di far fare loro un piccolo balzo in avanti.

Concludo, proponendo alla Commissione l'accettazione integrale della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Questa proposta di legge del senatore Elia, il quale è conservatore dell'archivio notarile di Firenze, presentava un inconveniente che il Senato ha corretto: essa, infatti, constava di 65 articoli, che sono stati ridotti a 36. Le leggi, in effetti dovrebbero essere di pochissimi articoli, per essere poi integrate dal regolamento.

Giacché ho la parola su questo argomento, desidero segnalare un inconveniente che non faceva onore ai vecchi archivi notarili. Siccome i diritti erano pagati in base alle pagine, erano state introdotte delle macchine con caratteri enormi, per aumentare il numero delle pagine. Questi sono espedienti che non piacciono.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ciò dipendeva dalla situazione economica di questi impiegati. Ormai essi sono stati economicamente soddisfatti. Il Governo è favorevole alla proposta di legge, che invito la Commissione ad approvare senza modifiche.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, per passare all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'Amministrazione degli Archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e superiori.

I distrettuali sono istituiti nei Comuni capoluoghi di distretti notarili.

Ciascun Archivio notarile distrettuale è competente per la circoscrizione del distretto notarile per il quale è istituito.

Le sedi degli Archivi notarili superiori sono indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge che determina anche la circoscrizione di ciascuna di essi.

Agli Archivi notarili superiori restano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876.

(*È approvato*).

ART. 3.

Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni.

Tutti gli altri atti di qualsiasi natura, sia in originale sia in copia, che trovansi depositati negli Archivi notarili, debbono essere versati agli Archivi di Stato.

Successivamente al primo, il versamento avverrà ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.

(*È approvato*).

ART. 4.

Presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi, la cui circoscrizione è determinata dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli Ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero.

Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili.

(*È approvato*).

ART. 6.

Al personale degli Archivi notarili sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni generali concernenti il personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 7.

I ruoli del personale degli Archivi notarili sono determinati dalla tabella *C*, allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

ART. 8.

Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli Archivi notarili presso l'Amministrazione centrale sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia, oltre ad un ispettore generale, con le funzioni di vice direttore dell'ufficio Amministrativo, diciotto fra impiegati e subalterni, appartenenti ai ruoli degli Archivi stessi, dei quali non più di 3 di gruppo A, 5 di gruppo B, 8 di gruppo C e due uscieri.

(È approvato).

ART. 9.

Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia e può essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.

(È approvato).

ART. 10.

La direzione degli Archivi notarili superiori ai quali non è assegnato un conservatore superiore, è affidata, mediante conferimento dell'incarico di tali funzioni, a conservatori capi od a primi conservatori che abbiano dato prova di distinta capacità, di operosità e di attitudini direttive.

(È approvato).

ART. 11.

Nel caso di urgente necessità di servizio, il Ministro di grazia e giustizia può disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile.

L'applicazione dello stesso impiegato non può peraltro durare oltre un anno, né può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente.

(È approvato).

ART. 12.

Il capo dell'Archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del Tribunale.

Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, provvederà il Ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario di gruppo A spetterà

al presidente del Tribunale di designare il notaio del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.

(È approvato).

ART. 13.

L'ammissione nei ruoli dei gruppi A, B, e C del personale degli Archivi notarili ha luogo mediante concorso per esame tra coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:

per il gruppo A, laurea in giurisprudenza;

per il gruppo B, diploma d'istituto tecnico commerciale;

per il gruppo C, licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

L'ammissione nel ruolo del personale subalterno ha luogo mediante concorso per titoli tra coloro che possiedono la licenza elementare.

(È approvato).

ART. 14.

È stabilita a favore dell'Amministrazione degli Archivi notarili una tassa di lire 1.500 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo dei gruppi A e B, di lire 1.000 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo del gruppo C e di lire 500 per l'ammissione ai concorsi a posti di subalterni.

(È approvato).

ART. 15.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo A consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1°) diritto civile;

2°) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse e imposte indirette sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 16.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo B consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1°) computisteria e ragioneria;

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

2°) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale, avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari;

c) di una prova pratica di dattilografia.
(*È approvato*).

ART. 17.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo C consta:

a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

c) di una prova pratica di dattilografia.
(*È approvato*).

ART. 18.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità, per la promozione al grado 8° di gruppo A consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1°) diritto civile;

2°) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, con speciale riferimento agli atti notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse ed imposte sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Una delle prove scritte ha carattere pratico, con particolare riguardo ai servizi dell'amministrazione degli Archivi notarili.

(*È approvato*).

ART. 19.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità al grado 9° del gruppo B consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1°) computisteria e ragioneria;

2°) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

3°) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni di diritto civile, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Una delle prove scritte ha carattere pratico con particolare riferimento ai servizi dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

(*È approvato*).

ART. 20.

L'esame di concorso per la promozione al grado 11° del gruppo C consta delle stesse prove scritte e orali stabilite per l'esame di ammissione nel ruolo.

(*È approvato*).

ART. 21.

Tutti gli esami di ammissione e concorso per promozione hanno luogo in Roma, o in una sede di Archivio notarile superiore.

(*È approvato*).

ART. 22.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo A, la Commissione esaminatrice è costituita da:

a) un magistrato, avente le funzioni di consigliere di Corte d'appello, che la presiede;

b) un magistrato, avente le funzioni di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili;

c) un insegnante di materie giuridiche in una Università della Repubblica, titolare o incaricato;

d) un ispettore generale o un conservatore superiore di Archivi notarili;

e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria Generale dello Stato, di grado non inferiore al sesto.

(*È approvato*).

ART. 23.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo B, la Commissione esaminatrice è costituita da:

a) un magistrato avente funzioni di giudice, che la presiede;

b) un ispettore generale di Archivi notarili;

c) un insegnante titolare di materie economiche e commerciali presso un Istituto di istruzione media della Repubblica;

d) un conservatore superiore di Archivi notarili;

e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria Generale dello Stato di grado non inferiore al sesto.

(*È approvato*).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

ART. 24.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo *C*, la Commissione esaminatrice è costituita da:

a) un magistrato avente funzione di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili, che la presiede;

b) un conservatore superiore o un conservatore capo di Archivi notarili;

c) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria Generale dello Stato, di grado non inferiore al settimo.

(È approvato).

ART. 25.

Per la nomina nel ruolo del personale subalterno, la Commissione esaminatrice delle domande e dei titoli è costituita da:

a) un magistrato avente funzione di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili, che la presiede;

b) un conservatore superiore di Archivi notarili;

c) un conservatore superiore o capo, o primo conservatore, di Archivi notarili.

(È approvato).

ART. 26.

Per ciascuna Commissione esaminatrice le funzioni di segretario sono esercitate da un conservatore di Archivi notarili addetto al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 27.

Le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sono nominate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Con lo stesso decreto è nominato un supplente, che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo, per ciascuno dei componenti delle Commissioni, nonché l'incaricato di esercitare le funzioni di segretario ed un supplente del medesimo.

I membri sia effettivi che supplenti possono essere anche magistrati o funzionari di Archivi notarili a riposo.

(È approvato).

ART. 28.

Il Consiglio di Amministrazione per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* è composto:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia che lo presiede;

b) del direttore dell'Ufficio amministrativo degli Archivi notarili presso il Ministero stesso, quale capo del personale;

c) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 29.

Il consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto:

a) del direttore dell'Ufficio amministrativo degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, quale capo del personale, che lo presiede;

b) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia;

c) di un conservatore superiore di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 30.

La Commissione di disciplina per il personale degli Archivi notarili è composta:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

b) di un magistrato avente funzioni di consigliere di Corte d'appello;

c) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 31.

I componenti dei consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, indicati negli articoli precedenti, sono nominati al principio di ogni biennio, con decreti del Ministro di grazia e giustizia. Con gli stessi decreti vengono nominati i membri supplenti che devono avere gli stessi requisiti degli effettivi.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o del direttore dell'ufficio amministrativo degli Archivi notarili, ne fanno le veci, nei consigli di amministrazione e nella Commissione di disciplina, i funzionari che li sostituiscono nelle loro attribuzioni.

Con i decreti di cui al primo comma due conservatori di Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, vengono asse-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

gnati, l'uno con funzioni di segretario, l'altro di supplente, ai consigli e alla Commissione anzidetti.

(È approvato).

ART. 32.

Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'Archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica.

Le note di qualifica degli ispettori generali e dei capi degli Archivi sono compilate dal Procuratore della Repubblica e rivedute dal Procuratore Generale presso la Corte di appello.

Dette note sono trasmesse al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le note di qualifica del personale addetto al Ministero sono compilate dal superiore gerarchico dell'impiegato e rivedute e firmate dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

(È approvato).

ART. 33.

Agli ispettori generali non possono essere demandate funzioni di capo di Archivio; tuttavia, nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati che già rivestono il grado 5° possono, a loro domanda, rimanere nelle funzioni attuali di capo di Archivio superiore, con esonero da quelle ispettive. Essi saranno considerati in soprannumero nel grado 5°, lasciandosi però altrettanti posti vacanti nel grado di conservatore superiore (6°).

(È approvato).

ART. 34.

Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo A è riservato ai funzionari degli Archivi notarili in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 13 per il gruppo A;

b) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo B è riservato agli appartenenti al ruolo del gruppo C degli Archivi che siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 13 per il gruppo B;

c) dieci posti del grado iniziale del gruppo C saranno assegnati mediante concorso per esame riservato a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato lode-

vole servizio negli Archivi notarili nella qualità di amanuensi e che siano forniti del prescritto titolo di studio, prescindendo dal limite di età.

Il servizio precedentemente prestato come amanuense verrà calcolato per metà come prestato da coadiutore.

Per gli ex combattenti il periodo minimo è ridotto a 2 anni;

d) dieci posti del personale subalterno, con qualifica di inserviente saranno assegnati mediante concorso per titoli, riservato a coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio e, per almeno cinque anni, abbiano prestato servizio presso gli Archivi notarili, con la qualifica di addetti ai lavori di pulizia e custodia e prescindendo dal limite di età.

Il servizio precedentemente prestato come addetti ai lavori di pulizia e custodia verrà calcolato per metà come prestato da inservienti.

Per gli ex combattenti il periodo minimo di servizio è ridotto a 2 anni;

e) il beneficio del recupero per metà del servizio prestato come nelle lettere c) e d) del presente articolo viene esteso anche ai cottimisti e avventizi inquadrati nel 1924, o che abbiano conseguito la nomina in ruolo in seguito a concorso.

(È approvato).

ART. 35.

Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° di quello di gruppo B e al 12° di quello di gruppo C, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla metà.

Peraltro, nessun impiegato potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

(È approvato).

ART. 36.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle allegate alla proposta di legge:

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

TABELLA A.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI
DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

- MILANO. — Archivi notarili superiori di Torino, Milano, Genova e Venezia ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti quattro Archivi superiori, come dalla tabella B.
- ROMA. — Archivi notarili superiori di Bologna, Firenze e Roma ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori, come dalla tabella B.
- NAPOLI. — Archivi notarili superiori di Bari, Napoli e Catanzaro ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori come dalla tabella B.
- PALERMO. — Archivi notarili superiori di Cagliari, Catania e Palermo e gli Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori, come dalla tabella B.

TABELLA B.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI
DI COMPETENZA DEGLI ARCHIVI NOTARILI SUPERIORI

- TORINO. — Alessandria - Asti - Biella - Casale Monferrato - Cuneo - Ivrea - Novara - Pallanza.
- GENOVA. — Massa - San Remo - Savona - La Spezia.
- MILANO. — Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Sondrio.
- VENEZIA. — Belluno - Bolzano - Gorizia - Padova - Rovigo - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Verona - Vicenza.
- BOLOGNA. — Ancona - Ascoli Piceno - Ferrara - Forlì - Macerata - Modena - Parma - Piacenza - Pesaro - Ravenna - Reggio Emilia.
- FIRENZE. — Arezzo - Grosseto - Livorno - Lucca - Pisa - Siena.
- ROMA. — L'Aquila - Cassino - Chieti - Frosinone - Lanciano - Perugia - Rieti - Sulmona - Teramo - Terni - Viterbo.
- BARI. — Foggia - Lecce - Taranto - Trani.
- NAPOLI. — Avellino - Benevento - Campobasso - Lagonegro - Matera - Melfi - Potenza - Salerno - S. Maria Capua Vetere.
- CATANZARO. — Castrovillari - Cosenza - Locri - Nicastro - Palmi - Reggio Calabria - Vibo Valentia.
- PALERMO. — Agrigento - Caltanissetta - Nicosia - Sciacca - Termini Imerese - Trapani.
- CATANIA. — Caltagirone - Messina - Patti - Ragusa (Modica) - Siracusa.
- CAGLIARI. — Oristano - Sassari.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CARRIERA AMMINISTRATIVA — GRUPPO A.

5 Ispettori generali	5
6 Conservatori superiori	13
7 Conservatori capi	22
8 Primi conservatori	26
9 Conservatori aggiunti	30
10 Vice conservatori	} (classe unica) 42
11 Vice conservatori aggiunti	
	138

CARRIERA DI RAGIONERIA — GRUPPO B.

7 Ragionieri capi	3
8 Primi ragionieri	6
9 Ragionieri aggiunti	12
10 Vice ragionieri	} (classe unica) 14
11 Vice ragionieri aggiunti	
	35

CARRIERA D'ORDINE — GRUPPO C.

8 Coadiutori superiori	5
9 Coadiutori capi	25
10 Primi coadiutori	54
11 Coadiutori	80
12 Vice coadiutori	} (classe unica) 140
13 Vice coadiutori aggiunti	
	304

PERSONALE SUBALTERNO.

Uscieri capi	14
Uscieri	46
Inservienti	63
	123

TOTALE GENERALE 600

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore ELIA: « Riordinamento degli archivi notarili » (2618):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Artale, Assennato, Belloni, Bernardi, Borioni, Breganze, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Caserta, Cerabona, Colitto, Concetti, Fietta, Fumagalli, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Mussini, Paolucci, Riccio, Rocchetti, Scalfaro.

La seduta termina alle 11.15.